

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE relativa alle garanzie richieste per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa

COM(90) 631 def. — SYN 317

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 20 dicembre 1990)

(91/C 8/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 77/91/CEE⁽¹⁾, al fine di salvaguardare il capitale sottoscritto e di garantire la parità di trattamento degli azionisti, limita la possibilità per una società di acquisire azioni proprie;

considerando che le limitazioni in materia di acquisizione di azioni proprie si applicano non solo alle acquisizioni effettuate dalla società stessa, ma anche alle operazioni effettuate tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società;

considerando che una società affiliata non gode di reale autonomia nel determinare la propria condotta; che per evitare che una società si serva di un'affiliata per procedere a tali acquisizioni senza rispettare i limiti imposti al riguardo, è opportuno estendere il regime applicabile agli acquisti di azioni proprie da parte di una società anche alle acquisizioni di azioni di una società effettuate da una sua affiliata,

Articolo 1

L'articolo seguente è inserito nella direttiva 77/91/CEE del Consiglio dopo l'articolo 24:

«Articolo 24 bis

1. Un'affiliata può acquistare azioni della società madre solo se e in quanto quest'ultima possa acquistare azioni proprie a norma delle disposizioni adottate in applicazione degli articoli da 19 a 24. Ai fini dell'applicazione di dette disposizioni, le acquisizioni di azioni della società madre da parte delle affiliate si considerano acquisizioni effettuate dalla società madre.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si intende per società affiliata qualsiasi società nella quale un'altra società (società madre):

- a) detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci, oppure
- b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale società, oppure
- c) detiene da sola, in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale società o in virtù di una clausola dello statuto di questa, il controllo della maggioranza dei diritti di voto della società stessa.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano entro il ... le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(¹) GU n. L 26 del 31. 1. 1977.

2. Gli Stati membri fissano la data di entrata in vigore di dette disposizioni al più tardi al ...

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Le disposizioni adottate dagli Stati membri fanno espresso riferimento alla presente direttiva o sono corredate di detto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni ⁽¹⁾

COM(90) 650 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 20 dicembre 1990)

(91/C 8/05)

Emendamenti

Al terzo considerando:

aggiungere:

«che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese consente alla Commissione di esercitare uno stretto controllo sui problemi provocati dalle concentrazioni in tutti i settori, compreso il settore delle assicurazioni;».

Al settimo considerando:

aggiungere:

«che nell'esercizio di tali poteri la Commissione terrà conto non solo del pericolo dell'eliminazione della concorrenza su una parte sostanziale del mercato comune e di eventuali vantaggi per gli assicurati risultanti dagli accordi, ma anche del pericolo che la proliferazione di clausole vessatorie, nonché la creazione e l'attività di società di comodo comporterebbero per gli assicurati stessi che la tenuta di registri e l'utilizzazione di informazioni sui rischi aggravati dovrebbero garantire l'adeguata tutela della riservatezza;».

All'articolo 1 paragrafo 1, lettera f):

aggiungere:

«fatta salva l'osservanza dei principi di riservatezza e tutela della vita privata».

Articolo 8:

nuovo:

«Entro sei anni dall'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all'articolo 1, la Commissione trasmette al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata da eventuali proposte di modifica del medesimo che risultino necessarie in base all'esperienza acquisita.»

(¹) GU n. C 16 del 23. 1. 1990, pag. 13.